

Comune di Castelfidardo

REGOLAMENTO COMUNALE

CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE ESPLICANO LA LORO ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

Premessa

La Legge Quadro n. 328 dell'8/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali al comma 4 dell'art. 1 prevede che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscano ed agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale... delle associazioni e degli Enti di promozione sociale.... delle organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La stessa legge precisa che il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale e l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato allo scopo di alimentare forme di auto – aiuto e di reciprocità e solidarietà organizzata.

Inoltre, al comma a) dell'art. 2 e dell'art. 3 di questa stessa Legge, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato viene indicato espressamente come funzione propria dei Comuni.

L'art. 2 – comma 2 della Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11/8/91, precisa che “l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività sostenute per l'attività prestata , entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazione stesse.”

All'art. 5 viene anche legiferato che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da “... contributi dello Stato, Enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti”.

Comune di Castelfidardo

ART. 1 **Finalità**

Con il presente regolamento il Comune di Castelfidardo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di contributi ad associazioni di volontariato che svolgano particolari attività a rilevanza sociale nei confronti di persone svantaggiate, così come previsto dall'art. 12 della L. 241/90 assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 **Soggetti partecipanti**

Il Comune di Castelfidardo intende sostenere concretamente, erogando contributi economici, le associazioni di volontariato che operino sul territorio della cittadina e che svolgono attività volte a realizzare forme di sostegno ed integrazione sociale a favore di disabili, portatori di handicap, anziani ed altre categorie a rischio di emarginazione.

ART. 3 **Requisiti**

Saranno motivo di valutazione imprescindibile per l'ammissione al contributo il possesso dei seguenti requisiti:

- svolgimento esclusivo di una delle seguenti attività:
 - a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - b) beneficenza;
- iscrizione al registro di volontariato regionale;
- sede dell'Associazione nel territorio di Castelfidardo o almeno una unità locale;
- conformità ai programmi ed obiettivi generali del Comune;
- valenza e ripercussione sul territorio cittadino;
- validità delle iniziative sotto il profilo sociale;
- assenza delle finalità di lucro.

Comune di Castelfidardo

ART.4

Termine di presentazione e redazione delle domande

I soggetti di cui al precedente art: 2 che intendano usufruire di contributi economici da parte del Comune di Castelfidardo, devono presentare la domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 Novembre di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere allegate, pena l'esclusione:

- copia dello statuto dell'Associazione di Volontariato;
- copia dell'Iscrizione al registro di Volontariato regionale;
- elenco dei soci volontari iscritti nell'anno di riferimento;
- relazione sull'attività svolta od ancora da svolgere nell'anno di riferimento;
- Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento ;
- Dichiarazione da parte del Presidente dell'Associazione dello stato di attuazione delle attività programmate e della spesa realmente effettuata alla data del 30 Ottobre per le attività già svolte.

Nella domanda, presentata in carta semplice e firmata dal Presidente dell'Associazione di Volontariato dovranno essere indicati:

- denominazione dell'Associazione;
- sede legale ed eventuali distaccamenti in loco;
- codice fiscale e partita IVA;
- generalità del legale rappresentante.

ART. 5

Istruttoria e concessione delle provvidenze

Le domande, debitamente istruite, vanno trasmesse al Dirigente del settore che:

- decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con il presente regolamento;
- procede al riparto delle somme tra le iniziative ammesse compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

L'erogazione dei contributi viene autorizzata dal Dirigente del settore tramite apposito atto e previa istruttoria del Servizio competente nel rispetto del piano di cui al precedente comma e dei conformi indirizzi e direttive disposti dalla Giunta Comunale.

Comune di Castelfidardo

Il contributo non potrà superare il 50% della spesa sostenuta.

La concessione del contributo non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, questo viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione sarà precisando le motivazioni che lo hanno determinato.

ART. 6 Decadenza

I soggetti beneficiari del contributo decadono dal diritto ad ottenerlo ove:

- venga accertata la non validità dei dati dichiarati dagli stessi a seguito di eventuali controlli che l'Amministrazione comunale potrà effettuare;
- non sia stata realizzata l'attività o l'iniziativa per la quale la provvidenza era stata segnalata.

ART. 7 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione ed inserito nel sito internet dell'Ente.

ART. 8 Tenuta dell'Albo

Il IV settore dell'Ente servizi all'Utenza cura la tenuta dell'Albo e degli altri elenchi annuali dei beneficiari di contributi di natura economica e provvede ai correlati obblighi di legge.
